

**Dispositivo**

*Un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d'autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.*

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d'autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell'ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d'autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.

(<sup>1</sup>) GU C 103 del 2.4.2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien**

(Causa C-15/11) (<sup>1</sup>)

*(Adesione di nuovi Stati membri — Repubblica di Bulgaria — Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un permesso di lavoro ai cittadini bulgari all'esame della situazione del mercato del lavoro — Direttiva 2004/114/CE — Condizioni di ammissione dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato)*

(2012/C 250/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Leopold Sommer

Convenuta: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12), ed in particolare dell'articolo 17 di tale direttiva, nonché del punto 14 dell'allegato VI contenente l'elenco di cui all'articolo 20 del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 104) — Normativa di uno Stato membro che subordina il rilascio di un permesso di impiego ai cittadini bulgari ad un esame della situazione del mercato del lavoro — Eventuale applicazione della direttiva 2004/114/CE

**Dispositivo**

- 1) *L'allegato VI, punto 1, paragrafo 14, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea deve essere interpretato nel senso che le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, al tempo cui risalgono i fatti del procedimento principale, non possono essere più restrittive di quelle esposte nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.*
- 2) *Una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale riserva ai cittadini bulgari un trattamento più restrittivo di quello assegnato ai cittadini dei paesi terzi in forza della direttiva 2004/114.*

(<sup>1</sup>) GU C 113 del 9.4.2011.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.**

(Causa C-78/11) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo di malattia — Ferie annuali che coincidono con un congedo di malattia — Diritto di beneficiare in un altro periodo delle ferie annuali retribuite)*

(2012/C 250/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuti: Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Incapacità temporanea sopravvenuta nel periodo di ferie — Normativa nazionale che non consente l'interruzione del periodo di ferie annuali e la sua successiva ripresa per il periodo completo o rimanente

**Dispositivo**

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.

(<sup>1</sup>) GU C 152 del 21.5.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság — Ungheria) — Mahagében Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)**

(Cause riunite C-80/11 e C-142/11) (<sup>1</sup>)

**(Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Presupposti per l'esercizio — Articolo 273 — Misure nazionali ai fini della lotta contro l'evasione — Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali — Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell'emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione — Onere della prova — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell'emittente di tale fattura e di provarlo)**

(2012/C 250/08)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

**Parti**

Ricorrenti: Mahagében Kft (C-80/11), Péter Dávid (C-142/11)

Convenuti: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Condizioni di esercizio del diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte nella prassi delle autorità fiscali nazionali — Obbligo del soggetto passivo di provare l'effettiva realizzazione dell'operazione figurante nella fattura e il comportamento legittimo della società che ha emesso quest'ultima

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall'importo dell'imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l'importo dell'imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l'emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni.
- 2) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l'emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l'esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustificano il sospetto dell'esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.

(<sup>1</sup>) GU C 179 del 18.6.2011.